ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

LINEE GUIDA

29/10/2025

QCERTIFICAZIONI

Sommario

01. **Introduzione** 1

02. **Indicazioni grafiche** 2

03. **Approvazione e modifiche delle etichette** 5

04. **Esecutivi grafici** 6

05. **Indicazioni generali** 6

06. **Prodotto biologico** 7

07. **Prodotto con ingredienti biologici** 9

08. **Prodotto della caccia o della pesca con ingredienti biologici** 11

09. **Prodotto in conversione all'agricoltura biologica** 13

10. **Mangimi** 14

10.1 Mangimi biologici

10.2 Mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica

1. INTRODUZIONE

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA LINEA GUIDA SINTETICA SULL'ETICHETTATURA E L'INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO DEI PRODOTTI OTTENUTI IN CONFORMITÀ AI REG. (UE) 2018/848 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Nelle prossime pagine sono proposte alcune soluzioni che riassumono le informazioni obbligatorie e volontarie da riportare nelle etichette, per tipologia di prodotto. Per ogni etichetta sarà anche possibile scaricare i file in formato grafico al fine di agevolare la preparazione delle bozze.

L'ultima versione di questo documento è disponibile sul sito **www.qcertificazioni.it**

LINEE GUIDA
29/10/2025

2. INDICAZIONI GRAFICHE

A. OPERATORE CHE EFFETTUA LA PRODUZIONE O LA PREPARAZIONE PIÙ RECENTE: PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE SPECIFICHE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONSERVATI E TRASFORMATI BIOLOGICI.

Riepiloghiamo brevemente le indicazioni che dovranno essere riportate nelle etichette.

Il logo di produzione biologica della UE deve obbligatoriamente comparire sulle confezioni dei prodotti biologici. Deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm (salvo casi eccezionali). Per tutte le informazioni sull'uso del logo si rimanda all'allegato V del Reg. (UE) 2018/848. I vari formati del logo UE sono scaricabili all'indirizzo: **https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it**

Numero di codice dell'organismo di controllo. Sull'etichetta deve figurare solo il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è sottoposto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Il numero di codice dell'organismo di controllo, così come disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2018/848 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/279 deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico della UE.

Quando viene usato il logo biologico della UE deve comparire nello stesso campo visivo del logo anche l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e compare nelle forme seguenti:

- **«Agricoltura UE»** quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;
- **«Agricoltura non UE»** quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi;
- **«Agricoltura UE/non UE»** quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese Terzo.

Il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura».

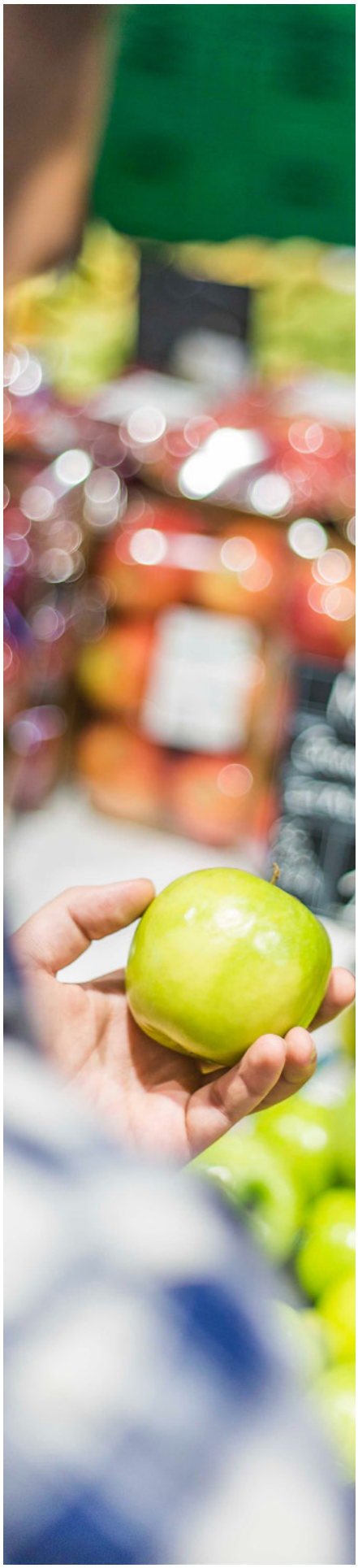

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese o dal nome di un Paese e di una Regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel Paese e, se del caso, in quella Regione.

Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5% della quantità totale in peso di materie prime agricole.

Per tutte le informazioni sul luogo d'origine della materia prima si rimanda all'articolo 32, paragrafo 2 e 3 del Reg. (UE) 2018/848 e all'articolo 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/279 (per prodotti animali si deve intendere il luogo di allevamento).

Logo biologico della UE:	Numero di codice dell'Organismo di controllo[1]:	Luogo di coltivazione delle materie prime agricole[2]:
	IT BIO 014	**Agricoltura UE; Agricoltura non UE; Agricoltura UE/non UE.**

[1] Deve essere collocato nello stesso campo visivo del Logo biologico della UE

[2] Le suddette indicazioni devono essere collocate immediatamente sotto il numero di codice dell'Organismo di Controllo

Esempio:

IT BIO 014

Agricoltura UE;
Agricoltura non UE;
Agricoltura UE/non UE.

Per saperne di più su come utilizzare il logo biologico, consultare il relativo manuale all'indirizzo **https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_it**

B. OPERATORE CHE EFFETTUA L'ETICHETTATURA A MARCHIO DEL DISTRIBUTORE (PRIVATE LABEL): PRESCRIZIONI VOLONTARIE SPECIFICHE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONSERVATI E TRASFORMATI BIOLOGICI

Sull'etichetta dei prodotti biologici a marchio del distributore, o private label, [che dovrà essere certificato ai sensi del Reg. (UE) 2018/848], deve essere riportato il codice dell'organismo di controllo dell'operatore che ha eseguito l'ultima operazione sul prodotto. Nel caso specifico il codice del preparatore che ha confezionato e/o etichettato materialmente il prodotto.

Il distributore potrà riportare, volontariamente, il numero di codice del proprio organismo di controllo. È possibile aggiungere alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 32 e 33 del Reg. (UE) 2018/848 altre informazioni sull'etichettatura su base volontaria, comprese le informazioni sul numero di codice dell'organismo di controllo di un'altra fase della produzione o preparazione rispetto alla più recente operazione di produzione o preparazione. Tuttavia, l'etichettatura di questa informazione deve chiarire al consumatore che il numero di codice addizionale si riferisce a una diversa fase di produzione o preparazione rispetto a quella obbligatoria prevista dall'articolo 32 del Reg. (UE) 2018/848.

Tutte le informazioni volontarie sugli alimenti sono soggette ai requisiti del Reg. (UE) 1169/2011 e in particolare al suo capitolo V relativo alle informazioni volontarie sugli alimenti.

In particolare, le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono indurre in errore il consumatore e non devono essere ambigue o confuse per il consumatore.

La Commissione Europea, sentiti i servizi giuridici, ha espresso parere negativo sulla possibilità di etichettare un prodotto destinato alla UE utilizzando la dicitura "100% biologico", in quanto la possibilità di utilizzare due tipi di etichettatura andrebbe a scapito della trasparenza del mercato del prodotto biologico, lasciando intendere che ci siano due livelli di qualità diversa del prodotto biologico.

3. APPLICAZIONE E MODIFICHE DELLE ETICHETTE

A. OPERATORE CHE EFFETTUA LA PRODUZIONE O LA PREPARAZIONE PIÙ RECENTE.

Le bozze delle etichette recanti riferimenti al metodo di produzione biologico, ai sensi dei Reg. (UE) 2018/848, possono essere sottoposte a **QCertificazioni** per la necessaria preventiva valutazione.

Non è necessario chiedere una nuova valutazione nei seguenti casi:

- effettuazione di restyling grafico (immagini, forma, carattere, font…), che non modifica le informazioni obbligatorie relative alle indicazioni al metodo biologico;
- inserimento o modifica di informazioni di carattere ecologico o relative al corretto smaltimento delle confezioni;
- inserimento o modifica di tabelle nutrizionali, codici a barre, claims o eventuali marchi privati;
- per vino o bevande alcoliche, modifica del grado alcolico, della quantità solfiti o dell'annata di produzione;
- modifica del volume o del peso della confezione.

B. OPERATORE CHE EFFETTUA L'ETICHETTATURA A MARCHIO DEL DISTRIBUTORE (PRIVATE LABEL):

Le etichette dei prodotti a marchio potranno essere valutate dall'organismo di controllo del fornitore/preparatore che andrà a confezionare e/o etichettare il prodotto e, pertanto, saranno i codici di questi ultimi che dovranno essere apposti sull'etichetta.

Se il distributore riporterà, volontariamente, il nome e/o il numero di codice della QCertificazioni, le bozze delle etichette recanti i riferimenti volontari devono essere sottoposte a QCertificazioni per la necessaria preventiva approvazione.

QCertificazioni non è responsabile per la verifica delle altre informazioni obbligatorie richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

4. ESECUTIVI GRAFICI

GLI ESECUTIVI GRAFICI A DISPOSIZIONE NELLE PROSSIME PAGINE SONO IN FORMATO VETTORIALE.

Le etichette devono essere completate, nel caso in cui si tratti di prodotto biologico, con l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime.

Al fine di utilizzare gli esecutivi grafici, è necessario aprire questo documento in formato "pdf" direttamente da un programma vettoriale (tipo Adobe Illustrator) e copiare l'intera etichetta che si desidera utilizzare.

In alternativa, la pagina che contiene l'etichetta può essere esportata da Acrobat in formato "eps" e successivamente aperta con il programma vettoriale e completata.

5. INDICAZIONI GENERALI

OLTRE ALLE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI ETICHETTATURA, IL LEGISLATORE HA PREVISTO PRECISE INDICAZIONI PER L'ETICHETTATURA DEI SEGUENTI PRODOTTI TRASFORMATI:

- **PRODOTTO BIOLOGICO**
- **PRODOTTO CON INGREDIENTI BIOLOGICI**
- **PRODOTTO DELLA CACCIA O DELLA PESCA CON INGREDIENTI BIOLOGICI**

INOLTRE SONO STATE DEFINITE NORME SPECIFICHE PER L'ETICHETTATURA DI:

- **MANGIMI**
- **PRODOTTI IN CONVERSIONE DI ORIGINE VEGETALE**

6. PRODOTTO BIOLOGICO

L'INDICAZIONE "BIOLOGICO" O "DA AGRICOLTURA BIOLOGICA" COMPARE NELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA DEL PRODOTTO QUANDO ALMENO IL 95% DEGLI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA SONO BIOLOGICI;

È AMMESSA LA PRESENZA FINO AL 5% DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA(1) SOLO SE INCLUSI NELL'ALLEGATO V, PARTE B DEL REG. (UE) 2021/1165.

(1) non biologici

POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE FORME DERIVATE COME "BIO" "ECO" E ALTRI DERIVATI E ABBREVIAZIONI.

QCERTIFICAZIONI
BIOLOGICO
REG. UE 2018/848

IT BIO 014
AGRICOLTURA UE/NON UE

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE } *diciture alternative*

QCERTIFICAZIONI
BIOLOGICO
REG. UE 2018/848

IT BIO 014
AGRICOLTURA UE/NON UE

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE } *diciture alternative*

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE } *diciture alternative*

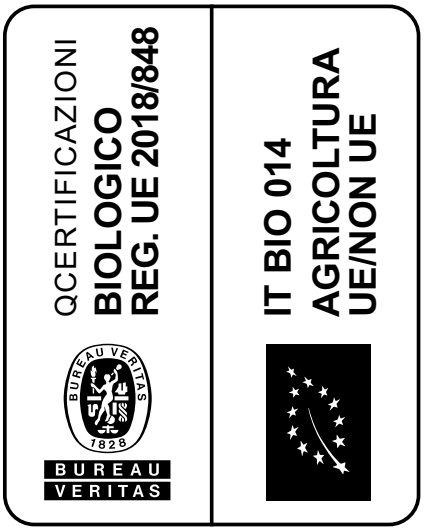

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE } *diciture alternative*

ESEMPIO ELENCO INGREDIENTI	xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx. * ingredienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici)

NOTA

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso.

L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'allegato II, Parte IV, Punto 2 del Reg. (UE) 2018/848 e nell'allegato V, Parte A e Parte B del Reg. (UE) 2021/1165.

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1° gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

7. PRODOTTI CON INGREDIENTI BIOLOGICI

QUESTI PRODOTTI HANNO UNA PERCENTUALE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA BIO INFERIORE AL 95% O CONTENGONO INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA CONVENZIONALE, IN QUALSIASI PERCENTUALE, NON COMPRESI NELL'AL- LEGATO V, PARTE B DEL REG. (UE) 2021/1165. PER QUESTI PRODOTTI DEVONO ESSERE OSSERVATE QUESTE ISTRUZIONI:

- **non è consentito l'utilizzo del logo comunitario;**
- **l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" non può essere posta accanto alla denominazione di vendita;**
- **gli ingredienti biologici devono essere contrassegnati come tali soltanto nell'elenco degli ingredienti;**
- **l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola;**
- **i termini e l'indicazione della percentuale degli ingredienti sono dello stesso colore, dimensioni e tipi di carattere di quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.**

ESEMPIO ELENCO INGREDIENTI	xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx. * xx% ingredienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici)

NOTA

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso.

L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli altri ingredienti di origine non agricola, devono essere inclusi nell'allegato II, Parte IV, Punto 2 del Reg. (UE) 2018/848 e nell'allegato V, Parte A del Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche ed integrazioni.

8. PRODOTTO DELLA CACCIA O DELLA PESCA CON INGREDIENTI BIOLOGICI

PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA CACCIA O DELLA PESCA DEVONO ESSERE OSSERVATE QUESTE INDICAZIONI:

- **non è consentito l'utilizzo del logo comunitario;**
- **l'ingrediente principale deve essere un prodotto della caccia o della pesca;**
- **tutti gli altri ingredienti di origine agricola devono essere biologici;**
- **l'indicazione "biologico" deve essere riportata nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita;**
- **la preparazione deve essere separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici;**
- **possono essere utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare inclusi nell'allegato II, Parte IV, Punto 2 del Reg. (UE) 2018/848 e nell'allegato V, Parte A del Reg. (UE) 2018/848.**

ESEMPIO ELENCO INGREDIENTI	TONNO ALL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Ingredienti: Tonno XX%; olio extravergine di oliva XX%*. * XX% ingredienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici)

NOTA

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente e deve essere riportata l'indicazione della quantità dell'ingrediente caratterizzante.

I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

Tutti gli altri ingredienti, di origine non agricola devono essere inclusi nell'allegato II, Parte IV, Punto 2 del Reg. (UE) 2018/848 e nell'allegato V, parte A del Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche ed integrazioni.

9. PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA DEVONO ESSERE OSSERVATE QUESTE INDICAZIONI:

non è consentito l'utilizzo del logo comunitario;

tale dicitura può essere utilizzata per prodotti agricoli vegetali, solo se sono trascorsi almeno dodici mesi dall'inizio della conversione; per gli alimenti trasformati solo se il prodotto è com- posto di un solo ingrediente di origine agricola;

tale dicitura non può essere utilizzata per prodotti di origine animale ottenuti nel periodo di conversione;

la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione.

10. MANGIMI

L'ARTICOLO 30, PARAGRAFI 3 E 6, NONCHÉ L'ALLEGATO III, PUNTO 2.1.2. DEL REG. (UE) 2018/848 DEFINISCONO LE NORME RELATIVE ALL'ETICHETTATURA PER QUESTE TRE CATEGORIE DI MANGIMI:

Per mangimi biologici

Per mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica

Per mangimi in conversione all'agricoltura biologica.

Le indicazioni che seguono devono essere separate dalle diciture obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei mangimi e materie prime per mangimi e presentati in formato, colore e tipo di carattere che non li mettano in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime.

10.1 MANGIMI BIOLOGICI

UN MANGIME PUÒ ESSERE DEFINITO BIOLOGICO QUANDO:

almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici;

tutti gli ingredienti di origine agricola sono ottenuti con il metodo di produzione biologico.

diciture alternative:

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE

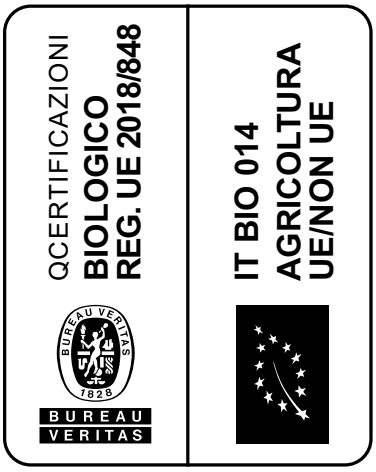

diciture alternative:

AGRICOLTURA UE
AGRICOLTURA NON UE
AGRICOLTURA UE/NON UE

INOLTRE **NELLO STESSO CAMPO VISIVO** (DEL LOGO UE E DELLE SUDDETTE DICITURE) DEVONO ESSERE RIPORTATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- elenco delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;
- elenco delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica (*se presenti*);
- la % totale in peso della sostanza secca delle materie prime biologiche per mangimi;
- la % totale in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all'agricoltura biologica per mangimi (*se presenti*);
- la % totale in peso della sostanza secca del totale di mangimi di origine agricola;
- la % totale in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (*se presenti*).
- la % totale di materie prime che non rientrano nelle materie prime biologiche e nelle materie prime in conversione;

NOTA

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso.

L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1165 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

10.2 MANGIMI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PER L'ETICHETTATURA DEI MANGIMI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA DEVONO ESSERE OSSERVATE QUESTE INDICAZIONI:

non è consentito l'utilizzo del logo comunitario;

possono essere utilizzati i mangimi di origine vegetale ottenuti nel periodo di conversione, solo se sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto;

quando un mangime contiene QUANTITÀ VARIABILI di materie prime ottenute con il metodo biologico e/o materie prime in conversione all'agricoltura biologica e/o pro- dotti di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/1165, posso utilizzare SOLAMENTE la seguente dicitura: "può essere utilizzata nella produzione biologica a norma del Reg. (UE) 2018/848";

INOLTRE **NELLO STESSO CAMPO VISIVO** DEVONO ESSERE RIPORTATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- elenco delle materie prime ottenute da agricoltura biologica;
- elenco delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica (*se presenti*);
- la % totale in peso della sostanza secca delle materie prime da agricoltura biologica per mangimi;
- la % totale in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all'agricoltura biologica (*se presenti*);
- la % totale in peso della sostanza secca del totale di mangimi di origine agricola;
- la % totale in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (*se presenti*).
- la % totale di materie prime che non rientrano nelle materie prime biologiche e nelle materie prime in conversione;

NOTA

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso.

L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1165 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

QCERTIFICAZIONI
REG. UE 2018/848
IT BIO 014
BUREAU VERITAS

QCERTIFICAZIONI
REG. UE 2018/848
IT BIO 014
BUREAU VERITAS

QCERTIFICAZIONI
REG. UE 2018/848
IT BIO 014
BUREAU VERITAS

QCERTIFICAZIONI
REG. UE 2018/848
IT BIO 014
BUREAU VERITAS

QCERTIFICAZIONI

Il tuo punto di riferimento nel panorama nazionale della certificazione di prodotto, sempre attento alle richieste e alle novità dei mercati.
Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica. Certifica standard riconosciuti di organizzazioni qualificate e competenti. Non chiede percentuali sul fatturato.
Il costo della certificazione è quantificato sulla base delle diverse realtà aziendali.

Per maggiori informazioni, contatta QCertificazioni:

Tel. +39 0577 327234
qcertificazioni@bureauveritas.com

www.qcertificazioni.it

BUREAU VERITAS 1828

QCERTIFICAZIONI

Shaping Your Sustainability Vision